



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice
dott. Andrea Carena	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente:

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

del concordato preventivo n. 2/2017 presentato da Tuninetti S.r.l. in liquidazione, P. IVA 01122490046, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Piccolo del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Torino, Via Fabro n. 2 come da procura in atti,

per le ragioni di seguito esposte.

Allo scopo di illustrare l'*iter* procedimentale relativo alla domanda di concordato preventivo indicata in oggetto, è opportuno preliminarmente ricostruire le fasi salienti della procedura.

Con ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. depositato in data 27.03.2017, la società istante Tuninetti s.r.l. ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione. In data 25.5.2017, nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale, la Tuninetti ha depositato una proposta di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis l. fall. incentrata sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Con decreto 20.7.2017 il Tribunale di Asti ha quindi ammesso la Tuninetti S.r.l. alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 l. fall., fissando l'adunanza dei creditori.

Nel corso della procedura è stato avviato sub-procedimento ex art. 173 l. fall., diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione della procedura concordataria, conclusosi con provvedimento di archiviazione in data 2.3.2018. In data 25.5.2018 la Società

Tuninetti ha quindi depositato una prima modifica del Piano concordatario e, in data 20.3.2019, ha depositato un'ulteriore modifica al piano e alla proposta di concordato preventivo.

Con provvedimento in data 27.3.2019 il Giudice delegato ha quindi differito l'adunanza dei creditori al 26 giugno 2019.

In data 9.5.2019 i Commissari giudiziali hanno depositato la terza relazione *ex art. 172 l. fall.* esprimendo giudizio positivo in ordine all'attuabilità del piano concordatario.

Tenutasi l'adunanza dei creditori e spirato il termine dei 20 giorni successivi previsti dall'art. 178, u.c., l.fall., a fronte di un ammontare di debiti chirografari ammessi al voto per euro 2.469.238,22, sono prevenute manifestazioni di voto favorevole per euro 1.385.613,00 e contrarie per euro 416.857, mentre, per la restante parte, non è stato esercitato il voto. La proposta di concordato preventivo è stata quindi approvata con la maggioranza richiesta dalla legge.

Con decreto dell'11.9.2019 il Tribunale di Asti ha fissato udienza in Camera di Consiglio per l'omologazione del concordato al 24.10.2019, disponendo la notifica del decreto a cura della Tuninetti S.r.l. ai Commissari ed ai creditori dissenzienti.

Alla predetta udienza, rilevata verificata la ritualità della notifica ai creditori dissenzienti e rilevato che nessun creditore si è costituito né ha proposto opposizione, il Tribunale, sentita la società in concordato e i commissari giudiziali, che si sono costituiti esprimendo parere favorevole all'omologa, ha trattenuto il procedimento a decisione.

Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene che il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Rilevato, infatti, che non sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte di soggetti a ciò legittimati, ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori, come già operata.

Si deve aggiungere che il controllo del Tribunale nella fase di omologazione della procedura concordataria, con particolare riferimento al profilo della fattibilità del piano, tenuto conto della recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 1521/2013 consiste: 1) nella verifica circa la fattibilità giuridica del piano (id est accertamento circa l'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale); 2) nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura (id est assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari). Resta escluso dal sindacato del Tribunale il controllo circa la fattibilità economica del concordato, affidata in via esclusiva al ceto creditorio (cfr. Cass. 24970/2013 e con riferimento al concordato liquidatorio Cass., 13817/2011). Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non sono state evidenziati né sono emersi profili che vanno ad inficiare il positivo



giudizio di fattibilità giuridica del piano e la sua idoneità ad assicurare un pur minimo ma comunque apprezzabile soddisfacimento delle ragioni dei creditori chirografari. I creditori, debitamente informati sul punto, hanno approvato il concordato accettandone i rischi e i vantaggi.

In dettaglio, la proposta concordataria contiene un piano industriale in continuità al fine di soddisfare i creditori, intendendo proseguire l'attività salvaguardando il valore degli asset aziendali. Il piano, in particolare, prevede:

1) pagamento integrale delle spese prededucibili, ivi comprese quelle di giustizia; 2) pagamento integrale dei c.d. "fornitori strategici"; 3) pagamento integrale dei crediti che vantano privilegio ex artt. 2751 bis, 2753, 2754, 2777 e 2778 c.c.; 4) pagamento dei creditori chirografari (senza che questi siano suddivisi in classi) nella misura del 10%.

La proposta di concordato prevede che l'adempimento integrale delle obbligazioni concordatarie si perfezioni entro il termine massimo di 5 anni dal decreto con cui il Tribunale adito omologherà il concordato con continuità aziendale, attraverso l'attuazione del piano industriale proposto.

Si evidenzia che l'omologa del concordato preventivo appare l'alternativa più favorevole alle esigenze del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò si osserva alla luce delle considerazioni formulate dai Commissari Giudiziali e dell'approvazione della proposta e del piano dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Tutto quanto esposto ed osservato consente di concludere nel senso che il concordato preventivo proposto dalla Tuninetti S.r.l. deve essere omologato.

Con l'omologa del concordato può quindi affermarsi che la società è tornata *in bonis*, in quanto è nelle condizioni, attraverso la prosecuzione della propria attività di impresa, di far fronte a tutte le proprie obbligazioni, comprese tutte quelle che ineriscono all'esecuzione del piano concordatario.

Ai sensi dell'art. 181 l. fall. deve quindi essere dichiarata la chiusura del concordato preventivo.

Fino alla completa esecuzione del concordato, la società rimane peraltro sotto la vigilanza dei Commissari Giudiziali per garantire il rispetto delle previsioni del piano concordatario al fine di soddisfare il ceto creditorio.

A questo fine, è necessario che i Commissari Giudiziali, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, depositino un protocollo dei controlli da svolgersi sino alla completa esecuzione del concordato e che riferiscano al Tribunale, con relazioni semestrali, dati o evidenze che possano compromettere la corretta esecuzione del piano concordatario.

La società, a sua volta, avrà cura di depositare ogni tre mesi una relazione delle attività svolte e di comunicare, prima di darvi esecuzione, ai commissari giudiziali, gli atti di straordinaria

amministrazione non previsti nel piano concordatario e tali da incidere significativamente sullo stesso.

I commissari giudiziali, nelle relazioni periodiche, daranno evidenza di tali atti ed informeranno tempestivamente il Tribunale nell'ipotesi in cui l'esecuzione del piano dovesse rivelarsi compromessa.

I pagamenti ai creditori concorsuali saranno infine effettuati sulla base di progetti di ripartizione previamente visti dai Commissari Giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologa del Concordato Preventivo di cui in premessa, così provvede:


1. omologa il concordato preventivo di Tuninetti S.r.l. P. IVA 01122490046, in persona del legale rappresentante pro tempore;
2. dispone che i Commissari Giudiziali depositino, entro trenta giorni, un protocollo dei controlli da svolgersi sino alla completa esecuzione del concordato e che riferiscano al Tribunale, con relazioni semestrali, dati ed evidenze che possano compromettere la corretta esecuzione dello stesso;
3. dispone che i pagamenti dei creditori concorsuali, siano effettuati sulla base di progetti di ripartizione previamente visti dai Commissari Giudiziali;
4. visto l'art. 181 l. fall., dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo.

Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 28/10/2019

Il giudice estensore
Andrea Carena



Il Presidente
Paolo Rampini



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 29 OTT 2019
IL CANCELLIERE
Funzionaria Giudiziaria
LA ROSA CLOTILDE